



ANDISU

Associazione Nazionale degli Organismi
per il Diritto allo Studio Universitario

STATUTO ANDISU

PREMESSA

L'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.) è un'Associazione, senza fini di lucro, libera, autonoma, indipendente, espressione di partecipazione e pluralismo, costituita per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2. Ispira la sua azione ai principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione, oltre che di adeguata rappresentanza di genere negli organi di cui al successivo art. 3. L'Associazione potrà convenzionarsi con altri soggetti, pubblici e/o privati, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi scopi, mantenendo sempre la propria autonomia ed indipendenza.

L'Associazione per il perseguimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri soci, può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna e può dotarsi degli strumenti e dei mezzi idonei al conseguimento dei propri scopi.

Non perseguendo l'Associazione fini di lucro, gli eventuali proventi delle attività non possono, ai sensi dell'art 14, essere divisi tra i soci, anche in forme indirette. Proventi derivanti dall'esercizio di attività economiche o commerciali, che non rappresentano lo scopo esclusivo o principale dell'associazione, potranno comunque essere realizzati al fine di perseguire gli obiettivi fissati dai competenti organi associativi.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU).
2. Dell'Associazione possono far parte tutti gli organismi per il diritto allo studio universitario riconosciuti con legge statale o regionale.
3. L'Associazione è autonoma e ha sede legale a Roma in via via Cesare De Lollis 24 b. Ai sensi dell'art. 46 del Codice Civile sede effettiva è quella del Segretario Generale pro- tempore.

ART. 2 - SCOPI

1. Scopi dell'Associazione sono:
 - a) promuovere e sviluppare contatti e scambi di informazioni tra gli organismi per il diritto allo studio italiani e stranieri, le Università, le istituzioni Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), le rappresentanze nazionali degli studenti e gli enti italiani e stranieri che operano nel campo del Diritto allo Studio Universitario e più ampiamente della formazione universitaria;
 - b) elaborare indirizzi e linee strategiche di sviluppo per favorire la realizzazione degli interventi volti ad assicurare il diritto agli studi universitari;
 - c) collaborare con le Regioni e le Istituzioni competenti per le politiche del Diritto allo Studio Universitario al fine di realizzare un maggior coordinamento nelle attività di programmazione e di indirizzo, nell'uso più efficace delle risorse disponibili e nella definizione dei criteri per l'erogazione dei servizi e dei benefici;
 - d) realizzare momenti di formazione ai dipendenti degli enti/organismi associati;
 - e) organizzare momenti di confronto sulle tematiche e le buone pratiche inerenti il Diritto allo Studio Universitario anche con analoghe realtà internazionali;

Segreteria Generale ANDISU .

Via San Vincenzo 4 - 16121 , Genova tel.010 2491271/253 email: segreteria@andisu.it

www.andisu.it



ANDISU

Associazione Nazionale degli Organismi
per il Diritto allo Studio Universitario

- f) sostenere i propri enti/organismi associati verso una continua evoluzione dei contenuti e delle competenze del diritto allo studio nelle attività legate all'orientamento, l'alta formazione, l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro.

ART. 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Il Presidente;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) Il Revisore dei conti.
2. Gli organi hanno la durata di tre anni.
3. Gli incarichi sono prestati a titolo gratuito.
4. In caso di decadenza o dimissioni degli organi o di un componente degli stessi, chi subentra rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

ART. 4 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è costituito dai Presidenti, dai Direttori di tutti gli Enti Associati e da tre studenti designati dal Consiglio Nazionale Studenti Universitari (CNSU).
2. Il Consiglio Nazionale svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Presidente Nazionale e i componenti del Comitato Esecutivo;
 - b) determina la politica associativa perseguendo gli scopi sociali;
 - c) esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente Nazionale;
 - d) approva i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Comitato Esecutivo, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi.
3. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora venga inoltrata motivata e congiunta richiesta da almeno un terzo degli enti associati o dal Revisore dei conti.
4. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente dell'Associazione, sentito il Comitato Esecutivo, tramite apposito avviso contenente l'ordine del giorno che deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere effettuata con comunicazione scritta senza l'osservanza del termine di cui sopra.
La convocazione del Consiglio Nazionale per l'elezione del Presidente e del Comitato Esecutivo dovrà essere effettuata con almeno trenta giorni di preavviso.
5. Ad ogni Regione rappresentata in associazione spetta un voto in Consiglio Nazionale quando si eleggono gli organi dell'associazione. Per le decisioni inerenti alle attività dell'associazione, ogni ente/organismo, ogni rappresentante degli studenti ha diritto di voto in Consiglio Nazionale.
6. La rappresentanza degli studenti esprime un voto quando si eleggono gli organi dell'associazione.
7. Per l'elezione degli organi dell'associazione, nel caso in cui ad ogni Regione afferisca più di un ente associato, il voto viene ripartito tra i vari enti della Regione proporzionalmente al numero di studenti delle università afferenti all'ente, secondo fasce individuate in sede di regolamento.
8. Il voto ponderato spetta all'ente che lo esprime attraverso il Presidente o suo delegato.
9. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Nazionale può essere convocato dal Vicepresidente, sentito il Comitato Esecutivo.



ANDISU

Associazione Nazionale degli Organismi
per il Diritto allo Studio Universitario

10. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo che lo Statuto richieda maggioranze qualificate.
11. Qualora il Consiglio Nazionale non possa deliberare per mancanza del numero legale, le deliberazioni possono essere assunte dal Consiglio Nazionale di seconda convocazione, a maggioranza dei votanti purché risultino rappresentati almeno un terzo dei componenti.
12. Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano.
Si effettuano a voto segreto quando si tratti di decisione concernenti persone o quando lo chieda almeno un terzo dei votanti.
13. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può far intervenire alla riunione esperti esterni senza diritto di voto.
14. Di ciascuna riunione è redatto, a cura del Segretario Generale, processo verbale che è approvato dal Consiglio Nazionale e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario Generale.

ART. 5 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza degli aventi diritto dal Consiglio Nazionale tra i Presidenti degli Organismi associati (o figure equivalenti che hanno la rappresentanza legale dell'ente/organismo) ai sensi del comma 2 dell'art.4.
In presenza di più candidature, qualora nessuno dei candidati ottenesse in sede di prima votazione la maggioranza necessaria, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni e ne ha la rappresentanza legale.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è eleggibile per un massimo due mandati consecutivi.
Il Presidente svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile.
In particolare:
 - a) sovrintende all'attività degli organi associativi e li controlla;
 - b) presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo, con facoltà di distribuire all'interno di quest'ultimo singole deleghe;
 - c) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nomina, in questo caso, difensori ad litem e ha la firma sociale con facoltà, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, di nominare procuratori per singoli atti.In caso di sua assenza od impedimento temporanei le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
Nei casi predetti a quest'ultimo vengono attribuite la rappresentanza legale e la firma sociale.
3. Il Presidente decade ove per qualsiasi motivo vengano meno i requisiti di eleggibilità.

ART. 6 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri componenti con qualifica di Presidenti o figure equivalenti nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti e, ai sensi dell'art. 5, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. Spetta al Vicepresidente, entro i sessanta giorni successivi alla data di decadenza o dimissioni del Presidente, convocare il Consiglio Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente il quale rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.



ANDISU

Associazione Nazionale degli Organismi
per il Diritto allo Studio Universitario

ART. 7 - IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e di norma da dieci componenti eletti, secondo le modalità previste dal regolamento, dal Consiglio Nazionale tra i suoi presidenti (o figure equivalenti) e direttori. La rappresentanza di ciascuna delle due figure non potrà essere superiore al 60%.
2. All'interno del comitato esecutivo, al fine di garantire la più ampia rappresentanza territoriale, non potranno esservi più componenti appartenenti alla medesima Regione salvo motivate eccezioni esplicitate in sede di Consiglio Nazionale.
3. Il Comitato Esecutivo costituisce l'organo collegiale di gestione dell'Associazione. In particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a) predispone i documenti programmatici da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - b) adotta e sviluppa il programma annuale delle iniziative sulla base delle indicazioni e degli indirizzi approvati dal Consiglio Nazionale;
 - c) esamina ed approva le convenzioni ed i contratti necessari per l'attività dell'Associazione;
 - d) elegge il Vicepresidente;
 - e) nomina il Segretario Generale;
 - f) nomina e revoca tra i componenti del consiglio nazionale i rappresentanti in altri Enti o Associazioni;
 - g) propone eventuali ulteriori quote straordinarie;
 - h) istituisce Gruppi di Lavoro e si avvale dell'opera di esperti;
 - i) propone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - j) autorizza il Presidente ad agire o resistere in giudizio, nominando avvocati o procuratori.
4. Dei lavori del Comitato Esecutivo è redatto un verbale a cura del Segretario Generale.
5. Il Comitato Esecutivo vota a scrutinio segreto per l'elezione del Vicepresidente, nonché quando si tratti di decisioni concernenti persone o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
6. La decadenza o le dimissioni di uno o più componenti del Comitato Esecutivo comporta l'integrazione dell'organo al primo Consiglio Nazionale utile. In tal caso chi subentra rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

ART. 8 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Comitato Esecutivo tra i Direttori degli enti associati o tra persone particolarmente esperte nella materia del Diritto allo Studio Universitario.
2. Il Segretario Generale, in particolare:
 - a) cura il regolare funzionamento dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni adottate;
 - b) coadiuva il Presidente e i Componenti del Comitato Esecutivo;
 - c) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;
 - d) emette titoli di entrata e di spesa;
 - e) predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo svolgendo le funzioni di segretario;
 - g) è responsabile della tenuta di tutti i verbali delle riunioni degli organi associativi cui possono accedere tutti i membri del Consiglio Nazionale e il revisore dei conti.
3. Il Segretario Generale rimane in carica per una durata pari a quella del Comitato Esecutivo.



ANDISU

Associazione Nazionale degli Organismi
per il Diritto allo Studio Universitario

ART. 9 - IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente dell'associazione sentito il Segretario Generale.
2. Spetta al Revisore dei conti l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, la presentazione all'Assemblea di una relazione sui bilanci stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie e il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

ART. 10 - IL FUNZIONAMENTO

1. Tutte le spese per il funzionamento dell'Associazione sono a carico dell'Associazione stessa.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e da eventuali contributi di soggetti pubblici e privati.
3. La quota associativa è suddivisa in una quota fissa e in una quota variabile attribuita ad ogni ente associato in relazione al numero di studenti delle università afferenti all'Ente, secondo quanto previsto in sede di regolamento.
4. Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale.

ART. 11 - RECESSO E DECADENZA

1. L'adesione si intende rinnovata di anno in anno salvo recesso. Il recesso deve essere comunicato all'Associazione con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno entro il trenta settembre di ciascun anno.
2. L'associato che non versa la quota decade. La decadenza è ratificata alla successiva riunione del Consiglio Nazionale.

ART. 12 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione possono essere apportate dal Consiglio Nazionale, nel corso di riunioni ordinarie o straordinarie, quando siano rappresentati almeno due terzi degli enti associati tra quelli in regola con le quote associative e con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 13 - NORME REGOLAMENTARI

1. Il Regolamento per l'attuazione della vita associativa viene approvato dal Consiglio Nazionale.

ART 14 – NORME FINALI

1. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 26 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le quote associative non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

Roma, 25 giugno 2018

Segreteria Generale ANDISU .

Via San Vincenzo 4 - 16121 , Genova tel.010 2491271/253 email: segreteria@andisu.it

www.andisu.it